

COMUNE DI ROCCAGORGA



REGOLAMENTO ENTE FIERE

Approvato con deliberazione CC n. 52 del 29/10/2007

Art. 1 Denominazione, sede e scopo sociale dell'Ente

1. L'Ente Fiere è costituito in Roccagorga, per iniziativa del Comune, quale Ente Pubblico Economico al fine di valorizzare la produzione agricola, artigianale, e le attività turistiche locali .

2. L'Ente Fiere esprime nella sua attività la vocazione del proprio territorio, costituisce strumento indispensabile per la promozione del settore agricolo, artigianale e degli altri settori di preminente interesse nell'economia comunale, provinciale, regionale attraverso lo svolgimento di attività dirette all'incontro della domanda e dell'offerta di beni e servizi, al trasferimento delle innovazioni tecnologiche, all'incremento della cultura d'impresa e dello sviluppo sociale.

3. Scopo istituzionale dell'Ente è quello di curare l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche, nonché di tutte le altre attività a queste conseguenti, connesse e collaterali svolgendo un'attività diretta allo scambio di beni e servizi ed alla loro commercializzazione, con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi, adottando ogni ulteriore iniziativa utile allo sviluppo dei rapporti con le altre regioni, con la comunità europea e con le comunità internazionali.

In particolare a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Ente si propone di :

- a) organizzare annualmente nel mese di agosto la “ Sagra della Capra” ;
- b) organizzare annualmente una fiera campionaria che interessi tutti i campi della produzione e in particolare dell'agricoltura, della zootecnia e dell'artigianato locale;
- c) promuovere e valorizzare la produzione artigianale, agricola ed industriale sviluppando e favorendo attività di vendita ;
- d) organizzare la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgere azione pubblicitarie e di diffusione promozionale degli eventi fieristici;
- e) organizzare nel corso dell'anno mostre, fiere specializzate, sagre, convegni sulle problematiche della produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti dell'economia locale;
- f) favorire la riscoperta e la valorizzazione degli antichi mestieri artigiani e delle manifatture sartoriali e ricamatrici;
- g) promuovere la gestione dell'area fieristica attrezzata anche in forma permanente per lo svolgimento delle attività di cui al presente statuto;
- h) tutelare e promuovere iniziative turistiche mediante la valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico del territorio.

4. L'Ente non ha scopo di lucro nel rispetto del principio di pareggio del Bilancio.

Art. 2 Principi dell'organizzazione e dell'adozione dell'Ente

1.L'Ente Fiere informa la sua organizzazione al criterio della massima semplicità e flessibilità delle posizioni degli operatori ed ispira la propria autonomia a principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia ed economicità.

2.L'Ente può avvalersi di personale in numero contenuto, scelto secondo il solo criterio della maggiore professionalità e previa copertura dei costi necessari.

Art. 3 Iniziative e trasformazione dell'Ente

1.L'Ente può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, l'eventuale costituzione di società, enti e organismi, comunque organizzati con attività funzionali, strumentali o complementari alle proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni in essi.

2. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria e gestionale l'Ente Fiere potrà trasformarsi in società su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio Comunale di Roccagorga .

Art. 4 Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai contributi annuali erogati dal Comune fondatore, da risorse provenienti da apposite leggi regionali, nonché da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, lasciti, legati o donazioni.

Art. 5 Mezzi

1.L'Ente sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione e dall'attività posta in essere per raggiungere gli scopi istituzionali impiegando i ricavi della sua gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nonché gli eventuali apporti patrimoniali di cui all'art. 4.

2. L'Ente è tenuto al pareggio del Bilancio d'esercizio.

Art 6 Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) La Giunta esecutiva
- d) l'Organo di revisione

2. Gli organi seguono la durata del Consiglio Comunale e rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi organismi.

3. Le nomine negli organismi dell'Ente Fiere sono incompatibili con le cariche di Consiglieri e Amministratori dell'Ente Comunale fondatore.

Art. 7 Presidente

1. Il Presidente della Fiera è nominato con decreto del Sindaco ed eletto dal Consiglio Comunale

2. Egli dura in carica tre esercizi decorrenti dalla data di accettazione della nomina. La sua nomina è rinnovabile per una sola volta.

3. Il Presidente rappresenta l'Ente, ne indirizza l'attività ed è responsabile del conseguimento dello scopo sociale.

4. Presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e adotta nell'urgenza tutti gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al Consiglio di Amministrazione, ai fini della ratifica, nella I ^ riunione utile.

5. Il Presidente può ricevere dal Consiglio di Amministrazione delega per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fiera viene nominato con decreto del Sindaco ed eletto dal Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri designati:

- a) uno dal Comune di Roccagorga che ricoprirà la carica di Presidente ;
- b) uno in rappresentanza delle Associazioni di categoria Commercianti;
- c) uno in rappresentanza delle Associazioni di categoria Artigiani;
- d) uno in rappresentanza delle Associazioni Agricole e della zootecnia
- e) uno in rappresentanza della Pro Loco

3. La designazione dei componenti che rappresentano gli Enti avviene con criteri di massima professionalità .

4. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione si tiene nel termine massimo di sessanta giorni dall'insediamento del Presidente dell'Ente Fiere. Sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione propri del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio e la nomina dei Consiglieri è rinnovabile una sola volta; si riunisce anche in presenza di quattro componenti; delibera a maggioranza su tutte le questioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

7. Il Consiglio di Amministrazione propone per l'approvazione i Bilanci dell'Ente .

8. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente entro venti giorni, nel caso in cui venga richiesto da almeno tre componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare.

9. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione di massima e di verifica della gestione complessiva dell'Ente Fiere di Roccagorga

10. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il Bilancio Preventivo ed il rendiconto di esercizio dell'Ente e tutti gli atti allegati e connessi al Bilancio stesso, su relazione del Presidente dell'Ente Fiere;
- b) esprime su qualsiasi argomento di carattere generale atti di indirizzo per gli altri organi dell'Ente , che non possono essere disattesi senza motivazione;
- c) esprime pareri e provvede su tutti gli argomenti sottoposti o espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;
- d) delibera in merito alla costituzione, modificazione, liquidazione ed estinzione di organismi societari o associative nonché all'acquisto e cessione di partecipazioni relativamente ed organismi già costituiti;
- e) approva la proposta di trasformazione dell'Ente in S.p.A., secondo le modalità previste dal 2° comma dell'art. 3;

Art. 10 Organo di Controllo

1. L'organo di controllo coincide con il revisore dei Conti del Comune di Roccagorga.

2. La durata coincide con la durata di nomina del Revisore Unico del Comune di Roccagorga .

3. L'organo di controllo ha i poteri e gli obblighi di cui agli artt. 2403 ss. cod. civ. in quanto applicabili.

Art. 11 Compensi

1. Le cariche di amministrazione dell'Ente Fiere di Roccagorga sono gratuite.

2. Il Consiglio Comunale nell'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammontare dei gettoni di presenza dei Consiglieri del Consiglio stesso, nonché sull'integrazione del compenso spettante al Revisori dei Conti in base al TUEL .

3. Al Presidente dell'Ente Fiere di Roccagorga spetta un'indennità di carica, deliberata dal Consiglio comunale, nella misura massima pari al compenso previsto per l'assessore comunale.

Art. 12 Organismi e Servizi dell'Ente

L'Ente si avvale per lo svolgimento della propria attività di Organismi di consulenza e rappresentanza di interessi.

Art. 13 Organismo di consulenza e rappresentanza di interessi

1. Può essere istituito presso l'Ente Fiera di Roccagorga l'Organismo di consulenza e di rappresentanza degli interessi denominato Comitato Consultivo dell'Ente Fiere di Roccagorga .Esso opera nel quadro della cooperazione con gli organi amministrativi e di gestione della Fiera per il miglior raggiungimento dello scopo istituzionale.

2. Il Comitato Consultivo è composto da un numero minimo di 5 ad un numero massimo di 10 membri di cui :

- a) un rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori;
- b) un rappresentante della Federazione Coltivatori Diretti
- c) un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori;
- d) due rappresentanti dell'Università Pontina sulle materie specifiche .

3. I membri del Comitato durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e possono essere nuovamente designati per non più di una volta.

4. Il Comitato Consultivo elegge nel suo seno il Presidente nella prima riunione. In caso di sua assenza o impedimento. Le funzioni vicarie sono affidate al componente più anziano in età. Il Presidente designa altresì un componente del Comitato quale segretario.

5. Il Comitato esprime parere su ogni questione ad esso sottoposta da parte del Consiglio di Amministrazione.

6. Esprime, inoltre, proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'Ente Fiere di Roccagorga

Art. 14 Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario, comincia il 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile il Rendiconto dell'esercizio precedente ed entro il 15 dicembre il Bilancio Preventivo, nonché la relazione previsionale e programmatica.

3. Il Rendiconto di esercizio dell'Ente è presentato dal Presidente dell'Ente Fiere al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in conformità alla normativa vigente. Il rendiconto di esercizio è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'art. 2427 cod. civ. dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. e dalla relazione dell'Organo di Revisione di cui all'art. 2429 cod. civ.

4. Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, convocata per la loro approvazione.

5. Le eccedenze di ciascun esercizio saranno devolute, al netto degli ammortamenti, alla costituzione di riserve e o nuovi investimenti.

6. I Bilanci Preventivi e Consuntivi dell'Ente Fiere sono sottoposti entro trenta giorni dall'approvazione del consiglio di Amministrazione all'approvazione del Consiglio Comunale di Roccagorga.

Art. 15 Vigilanza

Il Consiglio Comunale di Roccagorga esercita, ai sensi di legge, la vigilanza sull'attività dell'Ente Fiere secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, che la

gestione sia ispirata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

Art. 16 Scioglimento e liquidazione

1. Il Consiglio Comunale nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di irregolarità, può affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente ad un Commissario di sua nomina, per un periodo, non superiore a sei mesi.

2. L'Ente può essere sciolto su proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica dal Consiglio Comunale

3. L'Ente può altresì essere sciolto con deliberazione del Consiglio Comunale per manifesta impossibilità del raggiungimento dei fini, nonostante l'invio da parte del Sindaco del Comune di Roccagorga al Presidente dell'Ente Fiere, di due diffide alla regolarizzazione dell'attività.

4. In ogni caso il liquidatore è nominato dal Consiglio Comunale di Roccagorga. Il rendiconto finale del liquidatore sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale stesso.

Art. 17 Modifiche regolamentari

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Comunale di Roccagorga su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Norma transitoria e finale

La nomina del Presidente dell'Ente Fiere di Roccagorga da parte del Consiglio Comunale, ha luogo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.